

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1116

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PETRICCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

---

Nuove norme in materia di accesso ai ruoli del personale  
dell'Arma dei carabinieri

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione del contesto sociale e legislativo nazionale ha comportato notevoli conseguenze anche sui contenuti professionali dell'attività di ogni appartenente all'Arma dei carabinieri.

È difatti indubbio che le forme di espressione della realtà criminale vadano sempre più assumendo caratteristiche di notevole sofisticazione che richiedono, anche al personale dell'Arma, doti culturali elevate e comunque adeguate alla necessità di comprendere i fenomeni da contrastare. È ovvio che tale esigenza è maggiormente sentita in riferimento ai sottufficiali dell'Arma, categoria che, per il grado rivestito e per le competenze delle quali è investita, svolge un ruolo fondamentale nell'attività d'istituto.

La cennata evoluzione ha condotto anche ad un considerevole aumento delle domande di arruolamento nell'Arma dei carabinieri.

Tale fenomeno ha riguardato la richiesta di accesso a tutte le carriere dell'Arma ma ha avuto caratteristiche quantitativamente più marcate per quanto riguarda l'arruolamento dei sottufficiali e quello dei semplici carabinieri. Tanto si è verificato sia per l'accresciuta considerazione sociale che la professione del carabiniere ha in genere conquistato tra le giovani generazioni sia per le diminuite opportunità che il mercato del lavoro offre a coloro in cerca di prima occupazione.

Se da un lato la nuova situazione allarga notevolmente il campo di scelta e di selezione di detto personale, e soprattutto di quello aspirante alla nomina ad allievo carabiniere, di contro si evidenzia che le attuali modalità di reclutamento appaiono inadatte a sostenere il peso di tante domande e necessitano di miglioramenti che ne assicurino la più totale speditezza e trasparenza.

In tale contesto si rende quanto mai necessario introdurre alcuni correttivi normativi alle procedure di arruolamento e di selezione di detto personale, allo scopo di far ricadere la scelta sui candidati più qualificati ed in grado, per preparazione culturale e qualità personali, di offrire il miglior rendimento possibile.

Per questi motivi l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce, per l'accesso ai ruoli dei sottufficiali, il requisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Lo stesso articolo contiene inoltre altre disposizioni tendenti a risolvere alcune specifiche problematiche, eliminando alcune carenze formali e tecnico-funzionali tuttora vigenti nella legislazione. Esse riguardano:

a) la necessità di aggiornare alcune denominazioni che tuttora figurano nella legge n. 397 del 1968, del tutto superate dagli eventi (corso annuale per graduati, abrogato dalla legge n. 53 del 1989, nonché denominazione «Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica», ora definito «Reggimento corazzieri»);

b) la modifica della composizione della commissione d'esame per il conseguimento della nomina a vicebrigadiere dei Corazzieri;

c) l'introduzione della frequenza di un corso di durata non inferiore a tre mesi per i graduati dei Corazzieri che intendono ottenere la promozione a vicebrigadiere dello stesso reparto.

Per quanto concerne invece le procedure di ammissione riguardanti i carabinieri è opportuno precisare che esse avvengono ora secondo quanto previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, ove sono stabilite le varie

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modalità di accesso nell'Arma, rimanendo comunque l'arruolamento aperto per l'intero arco dell'anno, senza limitazione alcuna se non quella imposta dai calendari d'immissione negli istituti di formazione.

È pertanto necessario introdurre una procedura più limitata nel tempo, meglio definita, e quindi più selettiva e trasparente.

Per questo l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che il reclutamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e carabinieri» avvenga mediante

bando d'arruolamento emanato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri nel quale sono definite: le procedure di arruolamento, la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, le prove di selezione, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, le riserve dei posti nonché l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali.

Il presente disegno di legge non comporta oneri di spesa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il numero 1) dell'articolo 2, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

«1) gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente che non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso; siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore "nella media" e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

2. Nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, le parole: «primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «secondo grado».

3. L'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennale e trimestrale della scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del Reggimento corazzieri».

4. La lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397 è abrogata.

5. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

«I vicebrigadieri del Reggimento corazzieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso Reggimento, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che

abbiano già ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente».

6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

«La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'articolo 13 è composta da: un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente; il comandante del Reggimento corazzieri, membro; un ufficiale del Reggimento corazzieri, membro e segretario».

7. L'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. I vincitori del concorso, per conseguire la nomina a vicebrigadiere, debbono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. Coloro che al termine del corso di cui al comma 1 sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

3. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità».

## Art. 2.

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e carabinieri» dell'Arma dei carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con bando di arruolamento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il bando di arruolamento di cui al comma 1 stabilisce le procedure di reclutamento, la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, le

prove di selezione, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, le riserve dei posti, anche ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nonché l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali.